

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale comporta il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore.

E' questo, in estrema sintesi, il principio di diritto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la Sentenza 18.02.2016 n. 3211.

IL CASO

Con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro, un dipendente comunale, inquadrato nella qualifica di quadro, conveniva il comune ove prestava attività lavorativa, chiedendo l'accertamento dello svolgimento, in concreto, di mansioni dirigenziali.

Per l'effetto, il ricorrente chiedeva al Giudice adito la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito effettivamente e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire, in ragione delle mansioni superiori effettivamente svolte.

Il Tribunale adito, tuttavia, respingeva la domanda.

Avverso la sentenza del Giudice di primo grado, proponevano appello gli eredi del dipendente, nel frattempo scomparso.

La Corte di Appello territoriale, in parziale accoglimento della domanda, riformava la sentenza di primo grado, e, per l'effetto, dichiarava il diritto del defunto lavoratore al riconoscimento delle differenze retributive in relazione alle mansioni dirigenziali di fatto svolte.

Il Giudice di secondo grado, in particolare, nell'accogliere l'appello, rilevava che il dipendente aveva svolto compiti di livello dirigenziale continuamente e prevalentemente, ed era stato incaricato dell'approvazione di atti complessi e della sottoscrizione di atti certificativi.

Avverso la sentenza del Giudice di Appello, proponeva ricorso per Cassazione il Comune originariamente convenuto, sostenendo la legittimità del comportamento dell'Ente nel non riconoscere le retribuzioni proprie del dirigente al lavoratore, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nonché dallo Statuto Comunale .

Secondo l'ente comunale, al dipendente non spettavano le retribuzioni dovute in relazione all'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali, dal momento che il Sindaco p.t., in quanto soggetto legittimato all'affidamento di incarichi di direzione in forza dello Statuto comunale, mai aveva conferito incarichi dirigenziali al dipendente stesso.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno respinto il ricorso proposto dall'ente comunale con la sentenza n. 3211 del 18.02.2016 .

LA DECISIONE

La Suprema Corte, nel motivare il rigetto del ricorso, ha affermato che ***“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore – e tale diritto non è condizionato dalla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che***

una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost''.

La Cassazione, inoltre, confutando l'assioma del Comune ricorrente, ha sostenuto come sia del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze retributive proprie dell'espletamento di mansioni dirigenziali, la circostanza che i provvedimenti di assegnazione riguardanti la posizione organizzativa del dipendente fossero stati emessi dal Sindaco o da altro organo che avesse la titolarità del potere di conformare la specifica prestazione lavorativa dei dipendenti, vincolandoli al rispetto delle proprie determinazioni.

Ed invero, secondo la Suprema Corte, ciò che rileva è solo ed unicamente lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte del lavoratore.

La pronuncia in commento ribadisce, dunque, l'orientamento della Cassazione in materia di diritto al trattamento retributivo dovuto per le mansioni superiori in concreto espletate dal dipendente nel pubblico impiego contrattualizzato, orientamento, peraltro, già ampiamente affermato, nel recente passato, dalla Giurisprudenza di Legittimità.

Non si può non ricordare, a tal proposito, Cass. n. 18808/2013, mediante la quale la Suprema Corte, dopo aver richiamato il disposto di cui all'art. 52 comma 5, D.lgs. 267/2000, in forza del quale pur essendo nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, spetta, comunque, al lavoratore la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, ha sancito ***“l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato”.***

Avv. Michele Cannistraci